



BLUEIT SPA SOCIETA' BENEFIT

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Parte Generale

Prima edizione marzo 2017

Primo aggiornamento: settembre 2020

Secondo aggiornamento: aprile 2022

Terzo aggiornamento: gennaio 2024 (aggiornamenti evidenziati in verde)



INDICE

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE	4
1.1 PREMESSA	4
1.2 IL DECRETO LEGISLATIVO N°. 231/2001	4
1.3 LE SANZIONI	19
1.4 LE MISURE CAUTELARI	21
1.5 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	21
1.6 REQUISITI DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	22
1.6.1 <i>Le Linee Guida di Confindustria</i>	22
2. LA SOCIETA'	25
2.1 DESCRIZIONE E OGGETTO DELLA SOCIETÀ	25
2.2 GOVERNANCE	25
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	26
3.1 OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	26
3.2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO E METODO DI LAVORO	26
3.3 PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	28
3.4 STRUTTURA DEL MODELLO	29
3.5 DESTINATARI DEL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO	29
3.6 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI E/O RICHIAMATI E DOVERI CONNESSI	29
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	31
4.1 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
4.2 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	33
5. RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI	36
5.1 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	36
5.2 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER I COLLABORATORI	36
5.3 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER GLI ORGANI SOCIETARI	36
6. ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI	37
6.1 ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	37



6.2 ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI PER I COLLABORATORI ESTERNI E PER GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ.....	37
6.3 ADOZIONE DELLE SANZIONI E DEI PROVVEDIMENTI.....	37
7. SISTEMA DISCIPLINARE.....	39
7.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.....	39
7.2 RIMPROVERO VERBALE O CENSURA SCRITTA.....	40
7.3 MULTA NON SUPERIORE ALL'AMMONTARE PREVISTO DAL CCNL.....	40
7.4 SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO PREVISTO DAL CCNL ADOTTATO.....	40
7.5 LICENZIAMENTO.....	40
7.6 PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	40
7.7 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	41
7.8 MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	41
7.9 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI.....	41
8. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	42
8.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI ALL'ENTE IN MERITO AL MODELLO ORGANIZZATIVO E DOCUMENTI COLLEGATI.....	42

ALLEGATI

- **CODICE ETICO**
- **VISURA CAMERALE**
- **ORGANIGRAMMA**
- **PROCEDURE AZIENDALI RILEVANTI IN RELAZIONE AL D.LGS. 231/01**
- **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS.231/01**
- **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08**



1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

In considerazione dell'esigenza di assicurare condizioni di massima correttezza nella conduzione della propria attività aziendale, Blueit S.p.A. S.B. (di seguito, "Blueit", "BlueIT", "BLUEIT" o "Società"), ha ritenuto conforme alle proprie politiche interne adottare il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (di seguito, "Modello 231" o "Modello") previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, anche il "Decreto").

Con l'adozione del Modello 231, è stato altresì istituito uno specifico organo di controllo, l'Organismo di Vigilanza, cui la Società ha conferito ampi e autonomi compiti/poteri di controllo sul rispetto del Modello 231, come previsto dal Decreto medesimo.

Il presente documento rappresenta e formalizza l'insieme delle misure che costituiscono il predetto "Modello 231". Si struttura in una Parte Generale e in una Parte Speciale.

Il presente documento non descrive come opera la Società o come essa è strutturata in relazione a tutti gli aspetti della propria attività (produttivi, commerciali, organizzativi etc.), né descrive in dettaglio i relativi processi interni. Individua tuttavia i principi e i criteri di fondo che devono essere seguiti in tutte le predette attività.

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, la Società ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e controllo descritte nel presente documento, redatto anche in conformità alle indicazioni contenute nel documento "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" nelle varie versioni emanate da Confindustria.

1.2 Il Decreto Legislativo n°. 231/2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha dato attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, nella quale venivano stabiliti i principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'ente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Tale decisione è scaturita da una serie di CONVENZIONI INTERNAZIONALI cui l'Italia ha aderito negli ultimi anni. Si tratta, in particolare:

- della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996;



- del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996;
- della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997;
- della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, vale a dire:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. "*soggetti in posizione apicale*");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d. "*soggetti in posizione subordinata*" o "*soggetti sottoposti*")¹.

Per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio stabilito dall'art. 27 c. 1 della Costituzione) e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca una responsabilità dell'ente, che viene definita amministrativa e che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera quindi su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (punito con sanzione amministrativa) ascrivibile all'ente.

Quanto alla NATURA DELLA RESPONSABILITÀ del Decreto, nonostante la qualifica di *responsabilità amministrativa* che compare nell'intitolazione del Decreto, diverse sono le disposizioni che tuttavia evidenziano un impianto sostanzialmente penalistico dell'intero *corpus* legislativo. Il Decreto, in primo luogo, ha introdotto la responsabilità dell'ente in dipendenza della commissione di un *reato* di cui l'ente risponde in via autonoma se posto in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di *soggetti* appartenenti alla struttura dell'ente (art. 6), i quali si sono resi responsabili di tali condotte a causa di una colpevole disorganizzazione sostanziata nell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7). Significativa di un'accezione sostanzialmente penalistica di tale responsabilità è anche l'attribuzione della competenza a giudicare al magistrato penale, chiamato ad attenersi alle regole del processo penale laddove non derogate espressamente dal Decreto. Inoltre, ulteriormente indicativo della matrice

¹ L'ente non risponde se le persone indicate ai punti a) e b) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.



penalistica della normativa, è la personalizzazione della sanzione, non solo di natura pecuniaria, ma anche di carattere interdittivo, che possono prevedere anche la cessazione definitiva dell'ente.

E' comunque prevista per l'ente la possibilità di andare esente da responsabilità o di ottenere una riduzione degli interventi afflittivo-sanzionatori attuando comportamenti risarcitori o dimostrativi di una volontà di riorganizzazione della struttura d'impresa e ciò con l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione (art. 6) idonei a prevenire le condotte penalmente rilevanti ai sensi del Decreto.

Il Decreto si occupa di delimitare l'ambito dei SOGGETTI DESTINATARI dello stesso, vale a dire: *“enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Si tratta, pertanto, di:

- soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;
- società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese;
- enti non personificati ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari del Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane etc.), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, C.S.M. etc.).

L'art. 5 del Decreto individua i CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE della responsabilità amministrativa da reato. La norma prevede tre condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre il reato all'ente:

- il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- i soggetti agenti debbono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata;
- i soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Gli artt. 6 e 7 individuano i CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE, in quanto, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'ente, ma occorre potere riconoscere la sussistenza di responsabilità in capo all'ente medesimo.

I parametri di responsabilità dell'ente sono diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da persone in posizione apicale o subordinata. L'art. 6 traccia i profili di responsabilità dell'ente nel caso di reati posti in essere dai soggetti apicali, così come individuati nell'art. 5 c. 1 lett. a.

L'ente, tuttavia, non risponde se prova che:



- sono stati adottati e efficacemente attuati dall'organo dirigente, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti della stessa indole di quelle contestate;
- è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tali modelli (definito "organismo di vigilanza");
- le persone fisiche hanno potuto commettere il reato in quanto hanno eluso fraudolentemente i modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza interno all'ente.

Quanto alle condizioni che debbono ricorrere affinché l'ente possa essere ritenuto responsabile per i reati commessi dai soggetti sottoposti (art. 5 c. 1 lett. b), l'art. 7 stabilisce in modo generico che la responsabilità dell'ente nasce dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che fanno carico all'ente medesimo. In ogni caso, l'ente è esonerato se, prima della commissione del reato, aveva adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso dal sottoposto. Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei modelli.

La Sezione III del Capo I del Decreto delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato al disposto degli artt. 24 e 25) e ciò anche a seguito del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedono forme di responsabilizzazione degli enti.

Nel disposto dell'**art. 24 del Decreto**, sono compresi i seguenti **reati contro la Pubblica Amministrazione**:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 640-*ter* c.p.; art. 356 c.p.).

Il d.l. 13/2022 recante "misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro" in vigore dal 26 febbraio 2022, ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 316bis (malversazione a danno



dello stato), 316 ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello stato), 640bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

L'**art. 25 del Decreto** annovera tra i **reati contro la Pubblica Amministrazione** rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa i reati di concussione e corruzione, cosiddetti reati "propri", in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Tali reati sono:

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato e abuso d'ufficio (artt. 314, 323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il Decreto prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente anche ai casi in cui i reati indicati sopra siano stati commessi da pubblici impiegati, incaricati di un pubblico servizio, membri degli organi delle Comunità europee ovvero da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Per *Pubblica Amministrazione* si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, ossia l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo una funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Per *istituzioni pubbliche* si intendono, a titolo esemplificativo, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee.

Per *pubblico ufficiale*, come disciplinato dall'art. 357 c.p., si intende un soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione



della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi.

Per *incaricato di pubblico servizio*, come disciplinato dall'art.358 c.p., si intende chi, a qualunque titolo, presta un "pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". E', pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui che svolge una 'pubblica attività' non concernente semplici mansioni d'ordine e/o prestazione di opera meramente materiale, priva di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di incaricato di pubblico servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'**art. 24-bis del Decreto** è stato introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 a seguito dell'aumento degli illeciti derivanti dalla massiccia introduzione dell'informatica nell'attività di impresa.

Il testo della legge ha introdotto nuove fattispecie di reato in materia di *delitti informatici e trattamento illecito di dati*. Tali reati-presupposto sono:

- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- taluna delle falsità previste nel Capo III, Libro II c.p., se riguardanti un documento informatico pubblico o privato intendendosi per tale qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- art. 1 comma 11 D.L. 21 settembre 2019, n. 105.

L'art. 1 della citata Convenzione di Budapest definisce i concetti di *sistema informatico* e di *dato informatico*. Per *sistema informatico* si intende "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di



apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati". Il concetto di dato informatico è individuato facendo riferimento all'uso, vale a dire: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione".

Con il D.L. 21 settembre 2019 n. 105, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo è stato istituito il "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica". I soggetti ricompresi in tale perimetro saranno soggetti al rispetto di una serie di obblighi informativi nei confronti dello Stato. In particolare, è previsto l'obbligo di predisporre annualmente un elenco dei propri sistemi dal cui malfunzionamento o utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per lo Stato. Inoltre è previsto l'obbligo di dare comunicazione al MISE degli affidamenti di forniture di beni o servizi destinati ad essere impiegati sui propri sistemi. La violazione dei predetti obblighi costituisce un reato presupposto ai sensi del D. lgs. 231/01 che prevede una sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

L'**art. 24-ter del Decreto** è stato introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n.94 ed include nell'ambito della responsabilità amministrativa d'impresa i **delitti di criminalità organizzata**, che comprendono le seguenti fattispecie di reato:

- delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416, VI comma, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90);
- delitti di associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad esclusione del VI comma);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, del c.p.p.);
- delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso anche straniere previste dall'art. 416 bis c.p.;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.

L'**art. 25-bis** del Decreto, introdotto dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 di conversione del d.l. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro e successivamente modificato dalla Legge n.99 del 23 luglio 2009 (recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di



energia) riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. I reati ivi elencati e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art.473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.).

L'**art. 25-bis.1 del Decreto**, introdotto dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", riguarda i delitti contro l'industria e il commercio. I reati ivi elencati e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Il D. Lgs. n. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, ha aggiunto al Decreto 231 l'**art. 25-ter** estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune



fattispecie di reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

L'**art. 25-ter del Decreto** prevede i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.- art. 2621bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

L'**art. 25-quater del Decreto**, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 di "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo*", stipulata a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Rispetto alle altre disposizioni, l'**art. 25-quater** si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati si realizzano qualora l'ente o una sua struttura organizzativa venga utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di atti terroristici (anche con riferimento all'arruolamento, addestramento o propaganda agli stessi) o di eversione dell'ordine democratico. In particolare, sono da richiamare, tra le altre, le seguenti fattispecie di reato: associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.), addestramento



ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.).

L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante *“Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine”*, ha inserito nel Decreto 231 l'**art. 25-quater.1** che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l'incolumità individuale, vale a dire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si realizza qualora, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili (si intendono come tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo).

Ciò che rileva, ai fini della configurazione delle fattispecie descritte, è il realizzarsi del cosiddetto *“criterio strutturale”* che - da leggersi in combinato disposto con i meccanismi di imputazione del reato all'ente di cui all'art. 5 del Decreto 231 - impone che le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili siano state poste in essere nei locali nei quali l'ente svolge la propria attività o comunque che siano stati realizzati con l'ausilio delle strutture materiali o umane a disposizione dell'ente.

L'**art. 25-quinquies del Decreto** è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata dei *“delitti contro la personalità individuale”*.

L'elenco comprende:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
- adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.)
- violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.)
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.)
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.)



L'art. 9 c. 3 legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto 231 l'**art. 25-sexies** che configura una responsabilità amministrativa dell'ente nell'ipotesi di abusi di mercato ossia di commissione dei reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis T.U.F.);
- manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter T.U.F.).

La repressione degli abusi di mercato è quindi basata su un sistema a "doppio binario", vale a dire: la sanzione penale, di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F. e la sanzione amministrativa di cui agli artt. 187-bis e 187-ter T.U.F.

L'**art. 25-septies del Decreto** è stato introdotto dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", anche "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" o "TUSSL"). Il disposto, recante misure relative alla commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede tre distinte fattispecie di illecito amministrativo dell'ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55 c. 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123);
- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.).

A differenza degli altri reati presupposto individuati nel Decreto 231, che sono di natura dolosa e quindi posti in essere volontariamente dal soggetto), i reati considerati nell'art. 25-septies, invece, sono di natura colposa. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'**art. 25-octies del Decreto** (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio) è stato introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha inserito quali reati-presupposto nel Decreto 231 i delitti in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.



Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25-octies del Decreto 231 sono le seguenti:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1)

L'inserimento di tali reati presupposto ha lo scopo di proteggere il sistema economico dalle distorsioni che il fenomeno del riciclaggio crea, evitando immissione di denaro e altri proventi derivanti da attività illecite nelle normali attività economiche o finanziarie.

Le norme riguardanti la prevenzione da attività di riciclaggio, in particolare, l'art. 648-bis c.p. vanno a colpire qualunque forma di reinvestimento di profitti illeciti, qualunque sia il delitto doloso dal quale i capitali illeciti provengono, rimettendoli in circolazione "depurati", in modo da impedire l'identificazione della provenienza illecita. L'art. 648-ter c.p., invece, consiste nell'utilizzo di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

E' opportuno fare un breve cenno al fatto che il D. Lgs. n. 231/2007 per specifiche categorie di soggetti, e cioè per intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, e altri soggetti che operano in specifiche attività, prevede una modifica del ruolo dell'Organismo di Vigilanza, che è tenuto ad informare le autorità di controllo indicate nell'art. 52 del D. Lgs. n. 231/2007 delle infrazioni in materia di antiriciclaggio. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione è sanzionato penalmente con la reclusione fino ad un anno e la multa da cento a mille euro (art. 55 D. Lgs. n. 231/2007).

Infine, merita un cenno anche il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): la norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il D. Lgs. 184/2021 del 29.11.21 recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti", all'art. 3 introduce nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), in vigore dal 14.12.21, estendendo quindi la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di:

- indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (articolo 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-quater c.p.);
- frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (640-ter c.p.);
- e ad ogni altro delitto previsto dal codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.



Il D. lgs. 19572021 recante “attuazione della direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale” in vigore dal 15 dicembre 2021, ha provveduto a modificare le fattispecie di cui agli artt. 648 c.p. (ricettazione), 648 bis c.p. (riciclaggio) 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter.1 (autoriciclaggio) prevedendone l’applicabilità anche nelle ipotesi in cui il reato presupposto sia di natura colposa o contravvenzionale.

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nell’ambito del Decreto 231 l’**art. 25-novies** *delitti in materia di violazione del diritto d'autore*. I reati ivi inclusi e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d’impresa sono quelli previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, *171-bis*, *171-ter*, *171-septies* e *171-octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Attraverso l’art.4 della legge n. 116 del 3 agosto 2009, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione" adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 viene introdotto nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti – attraverso l’**art. 25-novies** del Decreto 231 - il delitto concernente l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Con l’**art. 25 undecies** sono stati introdotti tra il 2011 e il 2015 nell’ambito del Decreto i Reati ambientali. I reati ad oggi sono i seguenti:

- a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.),
- b) danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.),
- c) reati di cui all’art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
- d) reati di cui all’art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- e) reati di cui all’art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- f) reati di cui all’art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- g) reati di cui agli artt.259 e 260 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi al traffico illecito di rifiuti;
- h) reati di cui all’art.260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- i) reati di cui all’art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
- j) reati di cui agli artt.1, 2, 3-bis e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;



- k) reati di cui all'art.3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- l) reati di cui all'art. 260 del d.lgs.3 aprile 2006 n. 152, art. 8 del d.lgs. n.202 del 6 novembre 2007, correlati all' inquinamento provocato dalle navi;
- m) inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- n) disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- o) delitti di natura colposa contro l'ambiente (artt. 452-bis, 452-quater e 452-quinquies c.p.);
- p) delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali (art. 452-octies, c.p.);
- q) traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (art. 452-sexies c.p.).

Il D.Lgs. n. 109/2012 - entrato in vigore il 9 Agosto 2012 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. **25-duodecies** che punisce l'"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". In proposito, sono anche previste delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:

- o vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- o vengano occupati minori in età non lavorativa;
- o ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")

Con la Legge 20 novembre 2017 n. 167: "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea*" è stato inserito nel D.lgs. 231/01 l'articolo **25-terdecies** rubricato "**razzismo e xenofobia**", con la finalità di punire enti o loro unità organizzative che vengano stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

La legge n. 39 del 2019 ("*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive del 18 settembre 2014*") ha introdotto quali reati presupposto nell'art. **25 quaterdecies** del D. lgs. 231/01 i seguenti reati relativi a competizioni sportive, gioco e scommesse: frodi in competizioni sportive (art. 1 Legge 401 del 1999); esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 Legge 401 del 1999).



Il D. l. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in legge dal DDL 1638 del 17 dicembre 2019, ha introdotto quali reati presupposto all'art. **25 quinquiesdecies** del D. Lgs. 231/01 alcuni reati tributari previsti dal D. l. n. 74 del 10 marzo 2000, nella specie: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti o altri artifici per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Il decreto 6 luglio 2020 di attuazione della Direttiva UE 2017/1371 (relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE) introduce nuove fattispecie rilevanti per il D. Lgs. 231/01: all'art. 24 viene introdotto il reato di frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.) e di frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986); all'art. 25 vengono introdotti i reati di peculato, anche mediante profitto dell'errore altrui (tranne il peculato d'uso) (artt.314-316 c.p.) e di abuso d'ufficio (323 c.p.); all'art. 25 quinquiesdecies quelli di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (artt. 4, 5 e 10 quater D. Lgs. 74/2000): in relazione a questi reati è prevista la punibilità anche all'ipotesi di tentativo quando compiuti in ambito transnazionale e se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore ai dieci milioni di euro; con l'art. **25 sexesdecies** vengono introdotti i reati di contrabbando di cui al DPR 43/1973.

Infine, occorre segnalare che l'art. 10 della **Legge n. 146 del 16 marzo 2006** ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce "reato transazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un "gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge n.137 del 9 ottobre 2023 ha introdotto i nuovi reati di "turbata libertà degli incanti" (art 353 c.p.), "turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti" (art 353 bis c.p.) e "trasferimento fraudolento di valori" (art 512 bis c.p.).



I **reati transnazionali** disciplinati dalla Legge 146/2006 ed inclusi nell'ambito di responsabilità ex D. Lgs 231/01 sono i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La legge n. 238/2021 recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE- Legge europea 2019-2020" in vigore dal 1 febbraio 2022, ha modificato le fattispecie dei reati presupposto di cui ai seguenti articoli: 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici); 615 quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature dirette a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); art. 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); 617 quinquies c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche); 600 quater c.p. (detenzione di materiale pornografico); 609 undecies c.p. (adescamento di minorenni); 184 T.U.F. (abuso di informazioni privilegiate); 185 T.U.F. (manipolazione del mercato).

La legge 22/2022 in vigore dal 23 marzo 2022 recante "disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" ha ampliato il catalogo dei reati presupposto mediante l'introduzione di due nuovi articoli: l'art. 25 septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e l'art. 25 duodevicies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

1.3 Le Sanzioni

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato disciplinate dagli artt. 9 a 23 del Decreto, sono le seguenti:

- **Sanzioni pecuniarie** (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero



non inferiore a cento né superiore a mille”, la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. L’importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. L’ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

- **Sanzioni interdittive** (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):
 - l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l’ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l’attività aziendale e nei casi più gravi arrivano a prevedere la cessazione dell’attività dell’ente (interdizione dall’esercizio dell’attività).

Le sanzioni interdittive si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- i. l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

- **Confisca** (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell’ente e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero - se ciò non è possibile - somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
- **Pubblicazione della sentenza** (art. 18): può essere disposta quando all’ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all’albo del comune dove l’ente ha sede. La pubblicazione è a spese dell’ente ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna.



1.4 Le Misure cautelari

Il Decreto prevede la possibilità di applicare all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2, anche a titolo di misura cautelare.

Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.

L'art. 45 indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'ente così ricalcando la disposizione contenuta nell'art. 273 c. 1 c.p.p.

1.5 I Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6, "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente", prevede che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 7 "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente" prevede che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).



1.6 Requisiti dei modelli di organizzazione, gestione e controllo

Come sancito dall'art. 6 comma 2, del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, ai commi 3 e 4, del Decreto statuisce che:

- il modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- l'efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto. Si prevede altresì che per gli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

1.6.1 Le Linee Guida di Confindustria

La prima associazione rappresentativa di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, successivamente, nel marzo 2008 ed, infine, a marzo 2014 (di seguito, anche "Linee Guida")².

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta

² Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008. Con riferimento agli aggiornamenti di marzo 2014 l'approvazione definitiva è stata data in data 21 luglio 2014.



costruzione di un Modello.

La prima versione delle Linee Guida (datata 7 marzo 2002) era riferita ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, i cui punti fondamentali possono essere così brevemente riassunti:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di segregazione dei compiti;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha approvato l'appendice integrativa alle suddette Linee Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002. Conformemente al modello già delineato per i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico, Confindustria ha precisato che è necessario approntare specifiche misure organizzative e procedurali (consistenti nel Modello) dirette a prevenire la commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti dell'Organismo di Vigilanza per la verifica della effettività ed efficacia del Modello stesso.



Le suddette linee guida sono state successivamente aggiornate nel 2004 e nel 2008, per contemplare le nuove fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies ("Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"). L'ultimo aggiornamento risale al marzo 2014.



2. LA SOCIETA'

2.1 Descrizione e oggetto della Società

BlueIT è una società per azioni non quotata in borsa. Costituita nel 2008, il suo oggetto principale è costituito dall'erogazione di servizi informatici attraverso la gestione delle infrastrutture di elaborazione dati e delle applicazioni software. Dall'anno di costituzione, BlueIT è costantemente in crescita nel mercato nazionale italiano. Nata come Società a responsabilità limitata, nel 2011 effettua una prima trasformazione societaria divenendo Società per azioni con un capitale sociale di euro 300.000,00 interamente versato.

L'anno successivo (2012) il capitale sociale viene aumentato a euro 400.000,00 interamente versato.

Oltre alla presenza nel territorio nazionale, con quattro sedi operative, a Monza, a Torino, a Roma e dal 2021 a Torlino Vercati (CR), BlueIT è, inoltre presente, tramite propria società di cui è socio unico e su cui esercita attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c, in Francia con BlueIT France S.A.S, società di diritto francese.

In data 2 luglio 2021, con atto a rogito Notaio Mascheroni Cesare di Monza (MB) n. 11.905/6.506 di Rep., iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 14/07/2021, la Società BlueIT S.P.A. ha assunto la qualifica di Società Benefit ai sensi della L. 208/2015.

La gestione della Società risulta regolamentata da una serie di processi e certificazioni e da un controllo sull'operato delle funzioni, definibile quale "building control", in cui ciascuno è chiamato a partecipare attivamente per la realizzazione dello scopo comune: l'efficienza e il rispetto delle regole.

2.2 Governance

Con delibera dell'Assemblea dei Soci del 5 luglio 2023, è stata modificata la Governance societaria che è passata da un organo collegiale (Consiglio d'Amministrazione) ad un organo monocratico: un Amministratore Unico, nella persona dell'Ing. Girolamo Marazzi. A decorrere dal 5 luglio 2023, gli organi statutari collegiali di governance sono quindi costituiti dall'Amministratore Unico e da un Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

La governance societaria è regolamentata, inoltre, da strumenti specifici, tra loro collegati: l'adozione di un organigramma (generalmente soggetto a modifiche e aggiornamenti, allegato al Modello); una politica del personale, un piano di regolamentazione dei propri processi ed iter funzionali, attraverso l'adozione di una serie di certificazioni in ambito ISO, tra le quali assume particolare rilievo la certificazione ISO9001



con indicazione delle regole processuali e di mansioni sottoposte a continui controlli e audit; infine il Codice Etico, simbolo e certificatore delle idee fondanti la società stessa, la cui ultima versione è stata redatta nel 2021, a seguito dell'assunzione della qualifica di società benefit ai sensi della L. 208/2015.

Di particolare rilevanza è la decisione di avvalersi di un sistema integrato delle certificazioni ISO (9001-20000-27001) al fine di coordinamento dei diversi perimetri di certificazione.

L'insieme degli strumenti di governance adottati da Blueit (qui sopra richiamati in estrema sintesi) e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come vengono formate e attuate le decisioni dell'ente.

Per ulteriori aspetti descrittivi dell'oggetto sociale, si rimanda alla visura camerale allegata.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Blueit è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell'attività, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Blueit ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D. Lgs. 231/2001 e, se necessario, ad integrare quanto già esistente. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di Blueit, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati nel presente documento.

Nell'ottica della realizzazione di un programma di interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, Blueit ha predisposto una mappatura delle attività ed ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio", ovvero quelle che per loro natura rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto. Si rimanda in proposito al documento di valutazione dei rischi allegato.

3.2 Elementi fondamentali del Modello e metodo di lavoro

Con riferimento alle prescrizioni individuate nel Decreto, i punti fondamentali per la definizione del Modello possono essere così riassunti:



- Attività “sensibili” della Società, all’interno delle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
 - analisi dei documenti identificativi della Società (es. statuto, organigrammi);
 - analisi dei documenti espressivi del funzionamento e controllo della Società: (es. procedure e policies);
 - identificazione delle aree a rischio reato, con riferimento a tutti i reati previsti dal Decreto;
 - interviste ai referenti di tutte le aree, con particolare approfondimento dei processi potenzialmente a rischio;
 - valutazione della gravità del rischio connesso, tenendo in considerazione le procedure ed i controlli già operativi nella Società;
 - condivisione dell’analisi dei rischi con il Management.
- Valutazione protocolli in essere e definizione dei nuovi protocolli finalizzati (con riferimento alle attività “sensibili” della Società) a garantire le esigenze di controllo:
 - identificazione delle modalità operative per prevenire, evitare o minimizzare la commissione dei reati, con definizione di specifici provvedimenti;
 - condivisione dei protocolli con il Management.
- Definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si veda al riguardo il Codice Etico, vincolante per i comportamenti di tutti i dipendenti e collaboratori), volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - richiedere a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società una condotta in linea con i principi del Codice Etico.
- Configurazione ed individuazione dell’Organismo di Vigilanza e attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello.
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo.
- Individuazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
- Definizione delle responsabilità nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e nell’implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).



L'analisi dei rischi e la conseguente decisione di includere o escludere determinate famiglie di reati è stata assunta tenendo conto dell'attuale struttura della Società, delle attività attualmente svolte nonché della tipologia di reati indicati.

Blueit si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il D. Lgs. 231/01. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati o di eventuali nuovi reati che il legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto, Blueit valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello.

3.3 Principi di controllo nelle aree di attività a rischio

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione della Società, i principali processi, sottoprocessi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi. Con riferimento a tali processi, sottoprocessi o attività, sono state rilevate le procedure di gestione e di controllo già in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le integrazioni necessarie, come qui di seguito esposto:

- regole comportamentali: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio della Società (Codice Etico);
- procedure: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D. Lgs. 231/2001 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure;
 - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
 - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - chiara definizione della responsabilità delle attività;
 - esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte della Società;
- suddivisione dei compiti: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;



- livelli autorizzativi: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- attività di controllo: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione.

Sono parte integrante dei principi di controllo delle attività a rischio i seguenti documenti:

- Codice Etico
- Statuto societario
- Organigramma e deleghe
- Procedure del sistema di qualità certificato (ISO9001 integrato con ISO2000 e ISO27001) che hanno attinenza con i reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

3.4 **Struttura del Modello**

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale”.

La “Parte Generale” illustra i contenuti del D. Lgs. 231/01, la funzione del Modello di organizzazione e di Gestione, i compiti dell’Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso.

La “Parte Speciale” è dedicata alle specifiche tipologie di reato considerate maggiormente sensibili in fase di analisi dei rischi.

Obiettivo della Parte Speciale è la definizione delle regole di condotta da adottare a cura dei destinatari, al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 individuati come possibili sulla base della struttura organizzativa e delle attività svolte.

3.5 **Destinatari del presente Modello Organizzativo**

Il modello organizzativo espresso nel presente documento, così come il Codice Etico, si applica a tutto il personale dipendente di Blueit, all’organo amministrativo, al collegio sindacale e a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ivi compresi collaboratori e fornitori.

3.6 **Aggiornamento del Modello e dei documenti allegati e/o richiamati e doveri connessi**

Il Modello ed il Codice Etico possono essere aggiornati solo mediante deliberazione dell’Organo Amministrativo. I documenti allegati al presente modello e richiamati in calce all’indice devono essere gestiti in modo tale da assicurare che siano sempre disponibili in versione aggiornata. La funzione



responsabile dell'aggiornamento del singolo documento deve senza ritardo trasmetterne copia all'Organismo di Vigilanza per allegarlo al presente Modello.



4. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "ODV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

Si tratta di un organismo della Società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della stessa.

L'Organismo di Vigilanza è nominato **dall'organo direttivo** che, con apposita delibera, ne definisce la composizione, il Presidente, gli emolumenti e un budget di spesa.

I componenti dell'Organismo di vigilanza restano in carica per un triennio e potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione **dell'organo direttivo**, sentito il parere del Collegio Sindacale.

I requisiti che tale organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. **autonomia ed indipendenza:** i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con la Società; l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi; ha poteri di ispezione, di controllo e di accesso alle informazioni di Blueit rilevanti e deve essere dotato di autonomia economica per la propria attività;
2. **molteplicità di professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione;
3. **continuità di azione** sia nell'attività di vigilanza che nella costituzione di uno stabile riferimento per i destinatari del Modello.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza soggetti che abbiano subito sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Qualora tale accadimento insorgesse mentre la persona è in carica quale membro dell'Organo di Vigilanza, esso costituisce causa di decadenza immediata dallo stesso.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata da Blueit, si è ritenuto



opportuno identificare tale organismo come segue:

- l'Organismo di Vigilanza ha una struttura collegiale che garantisca i requisiti sopra indicati;
- Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura e di composizione, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- l'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione di vertice e riporta direttamente all'organo amministrativo i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi;
- il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito regolamento, predisposto ed approvato dall'Organismo medesimo, che ne assicura l'indipendenza e l'efficace operatività. Tale regolamento prevede, come minimo:
 - a) le modalità di riunione e le maggioranze necessarie per le deliberazioni;
 - b) le modalità di esercizio delle funzioni, dei poteri e dei doveri dell'Organismo;
 - c) le modalità di verbalizzazione e di conservazione dei verbali delle riunioni.

Sotto quest'ultimo profilo, si prevede che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata mediante verbali.

Almeno una volta all'anno l'Organismo di Vigilanza si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull'effettività ed adeguatezza del Modello. Tale relazione sarà quindi presentata all'organo amministrativo, che può comunque convocare in ogni momento l'Organismo di Vigilanza.

4.1 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto si ricava dal testo del D. Lgs. 231/2001, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- **valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche della Società, ad evitare i rischi di commissione di reati;
- **vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello.

Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello, in relazione sia a cambiamenti organizzativi, sia ad eventuali mutamenti del Decreto. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dall'organo amministrativo.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri



e prerogative. Esso, infatti, ha facoltà di:

- attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni e ordini di servizio;
- effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti, ecc.;
- condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso.

A tal fine l'Organismo avrà facoltà di:

- accedere ad ogni e qualsiasi documento di Blueit rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;
- disporre che i responsabili delle funzioni forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative.

4.2 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del Codice Etico e del Modello. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'ODV stesso (cfr. par. 4.3).

Tutti i dipendenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini sociali nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con Blueit, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza – attraverso apposita segnalazione - in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice etico in relazione ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01. In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi inquirenti relative a quanto ricompreso nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati oggetto del Modello;



- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni nell'ambito delle attività di controllo svolte dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto a quanto ricompreso nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e dal Modello.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere preferibilmente effettuate in forma non anonima, per riuscire a dare seguito al meglio alla segnalazione. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da scoraggiare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante e in modo da tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

L'Organismo di Vigilanza può inoltre chiedere ai Responsabili di inviare report sulle attività da loro svolte (ad hoc o già esistenti).

4.3 il "whistleblowing"

Con il D. Lgs. N. 24 del 10 marzo 2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali) (il "Decreto") viene recepita dalla legislazione nazionale la disciplina per la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le segnalazioni, che non devono riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, possono avere ad oggetto, in via principale sia pur non esaustivo, illeciti amministrativi, contabili, civili e penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione, illeciti inerenti appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Nello specifico, l'art. 4 del Decreto stabilisce l'attivazione, da parte dei soggetti sia del settore pubblico che privato, di propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona



comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Blueit ha istituito come modalità per la segnalazione un'apposita piattaforma nel rispetto dei termini previsti da Decreto; tale piattaforma è accessibile dal sito web di Blueit alla voce "whistleblowing"

Inoltre, per chi desiderasse lasciare una segnalazione orale/telefonica, è disponibile il numero 039 9718499.

La gestione del canale di segnalazione è attribuita da Blueit all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, organo dotato dei requisiti previsti dal punto 2 dell'art. 4, del Decreto.

Nel rispetto di quanto indicato all'art. 5 del Decreto, alla segnalazione farà seguito (i) rilascio alla persona segnalante dell' avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; (ii) mantenimento delle interlocuzioni con la persona segnalante e possibilità di richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; (iii) diligente seguito dell'Organismo di Vigilanza alle segnalazioni ricevute; (iv) riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Si ricorda che per tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, la Società aveva già messo in atto le seguenti misure, che continueranno a trovare applicazione:

- le comunicazioni inviate all'indirizzo di posta elettronica dell'ODV non vengono registrate su server aziendali;
- i verbali dell'ODV non vengono salvati su server aziendali, ma su un supporto informatico esterno a cura dell'ODV;
- eventuali verbali e documenti riguardanti istruttorie a seguito di segnalazioni, se stampati vengono archiviati in un armadio chiuso a chiave custodito dall'ODV.



5. RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI

5.1 Rilevazione delle violazioni per i lavoratori dipendenti

Spetta a ciascun soggetto con funzioni di responsabilità in BlueIT rilevare eventuali violazioni del presente Modello e del Codice Etico da parte di coloro che operano all'interno del proprio ambito di responsabilità. Il verificarsi di eventi e il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti di violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

5.2 Rilevazione delle violazioni per i collaboratori

Spetta a ciascun responsabile rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte di coloro che collaborano con il proprio ufficio o con la propria unità organizzativa (ad esempio, consulenti). Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazione del presente Modello e del Codice Etico devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

5.3 Rilevazione delle violazioni per gli organi societari

Eventuali violazioni al presente Modello Organizzativo ed al Codice Etico poste in essere dall'organo amministrativo possono essere individuate anche dall'Organismo di Vigilanza che, qualora le rilevi, le segnalerà al Collegio Sindacale. Qualora la violazione fosse ascrivibile a membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza la porterà a conoscenza, per il tramite dell'organo amministrativo, dell'Assemblea dei Soci.



6. ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI

6.1 Istruttoria di segnalate violazioni per i lavoratori dipendenti

L'Organismo di Vigilanza svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 5 o in relazione a qualunque circostanza relativa a violazioni del presente Modello e del Codice Etico.

Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'ODV dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti dal diretto interessato e – eventualmente confrontandosi con legali esterni - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello e del Codice Etico al soggetto interessato e delle controdeduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge e del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

6.2 Istruttoria di segnalate violazioni per i collaboratori esterni e per gli organi della Società

L'Organismo di Vigilanza svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 5 o in relazione a qualunque circostanza che l'ODV stesso dovesse rilevare in merito a violazioni del presente Modello e del Codice Etico. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'ODV dovrà essere tenuto informato dal diretto interessato di tali accertamenti e provvedimenti e – eventualmente con l'intesa con legali esterni - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello Organizzativo e Codice Etico al soggetto interessato e delle controdeduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

6.3 Adozione delle sanzioni e dei provvedimenti

A conclusione dell'istruttoria, l'ODV, ove ritenga sussistente la violazione segnalata, propone all'organo amministrativo il provvedimento da adottare nei confronti del responsabile delle violazioni, ai sensi del



successivo capitolo 7. Per l'ipotesi di violazioni commesse dall'organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza contatta il Collegio Sindacale perché vengano adottati i provvedimenti necessari. Nel caso di violazione commessa dal Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza segnala all'organo amministrativo l'accaduto ed eventualmente propone i provvedimenti da adottare.

E' comunque facoltà della parte richiedere eventuali integrazioni all'istruttoria svolta.



7. SISTEMA DISCIPLINARE

Importante per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Modello e dal Codice Etico è l'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle relative regole di condotta.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico di Blueit, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'eventuale rilievo penalistico.

Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori, dai Sindaci ed i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori.

7.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali stabilite nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti, esse rientrano e non eccedono quelle previste dal CCNL applicato (Metalmeccanici-Industria) nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito riportate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In particolare, in applicazione del presente sistema sanzionatorio e in accordo con quanto definito dallo Statuto dei Lavoratori, si prevedono per i dipendenti le seguenti sanzioni disciplinari.



7.2 Rimprovero verbale o censura scritta

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- violi le disposizioni interne previste (ad esempio che non osservi le disposizioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

7.3 Multa non superiore all'ammontare previsto dal CCNL

Questa sanzione (3 ore di retribuzione oraria) si applica al dipendente che:

- violi più volte le disposizioni interne previste o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello;
- effettui segnalazioni infondate con colpa grave.

7.4 Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo previsto dal CCNL adottato

Questa sanzione (tre giorni di retribuzione) si applica al dipendente che:

- nel violare le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Blueit, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo dell'integrità dei beni della stessa;
- effettui ripetute segnalazioni infondate con colpa grave;
- violi le misure di tutela del segnalante o tenti di violarle.

7.5 Licenziamento

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto;
- effettui segnalazioni infondate con dolo;
- effettui discriminazioni nei confronti del segnalante.

7.6 Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente Modello Organizzativo o dal Codice Etico o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei dirigenti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato.



7.7 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello Organizzativo o Codice Etico da parte di componenti dell'organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale che provvederà ad assumere le opportune iniziative.

7.8 Misure nei confronti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informerà per il tramite dell'organo amministrativo, l'Assemblea dei Soci.

7.9 Misure nei confronti di collaboratori esterni e fornitori

Ogni grave comportamento posto in essere da collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e dal Modello, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

Nei documenti contrattuali con collaboratori esterni e fornitori sono definite clausole risolutive a tale riguardo. In questo senso è opportuno fare in modo che i collaboratori esterni e i fornitori accettino esplicitamente il Codice Etico.



8. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

8.1 *Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni all'Ente in merito al Modello Organizzativo e documenti collegati*

Blueit dà diffusione alla documentazione relativa al Codice Etico ed al Modello Organizzativo.

Allo scopo di sensibilizzare tutti i destinatari del Modello sugli elementi del D. Lgs. 231/2001, sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, Blueit intende attuare l'attività formativa obbligatoria di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano nella Società e/o agiscono per conto di essa.

Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti e ad altri collaboratori esterni che operano in modo continuativo con Blueit (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti), con il seguente contenuto:

- Codice Etico
- Modello Organizzativo
- Organismo di Vigilanza: sue attività e modalità di relazione con lo stesso
- Sistema sanzionatorio

In caso di cambiamenti significativi, sarà predisposta una nota di aggiornamento; in ogni caso, ogni due anni sarà diffusa una nota di richiamo sul tema del Codice Etico e del Modello Organizzativo.

Formazione rivolta ai responsabili e al personale operante nelle aree sensibili (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti), con il seguente contenuto:

- introduzione al D.Lgs.231/2001
- Codice Etico
- Modello Organizzativo
- risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate
- protocolli definiti
- sistema sanzionatorio
- attività dell'Organismo di Vigilanza e modalità di relazione con lo stesso
- il ruolo dei responsabili

Successivamente, con cadenza biennale, o in presenza di importanti modifiche che possano avere impatto



sul Codice Etico e/o sul Modello, è previsto un intervento di aggiornamento sui seguenti argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Codice Etico/Modello Organizzativo
- conseguente modifica di Procedure/protocolli
- sintesi dei risultati delle attività di vigilanza
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni

Con riferimento alle attività formative sopra descritte, la presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata. Per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

A fine corso, i partecipanti verranno sottoposti ad un test per la verifica del livello di apprendimento con spiegazione degli errori commessi. Anche questa attività viene documentata.

Tutta l'attività formativa viene organizzata dalla funzione responsabile delle risorse umane in coordinamento con l'ODV e tenuta da esperti in materia.